



COMUNE DI LUNGAVILLA
Provincia di PAVIA

SINDACO
ORDINANZA numero **6 – Registro Generale** Del **27-07-2022**
N. 5 Settoriale

OGGETTO:	ORDINAZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER CHIUSURA RISERVA NATURALE STAGNI DI LUNGAVILLA
-----------------	--

IL SINDACO

Visto che in data 26 e 27/07/2022 si è verificata nell'ambito del territorio comunale una perturbazione atmosferica caratterizzata da raffiche di vento di straordinaria intensità che ha determinato una situazione di pericolo all'interno della Riserva Naturale Stagni di Lungavilla data dalla caduta e dalle condizioni di pericolosità di parecchie alberature;

Visto il sopralluogo congiunto effettuato dalla Protezione Civile comunale e dalla Polizia Locale;

Visto che è necessario rimuovere le alberature cadute e mettere in sicurezza o abbattere quelle fortemente danneggiate lungo le strade ed i sentieri della Riserva;

Dato atto che questo Comune non dispone di mezzi sufficienti per far fronte in modo adeguato alle straordinarie esigenze dovute alla situazione di pericolo venutasi a creare all'interno della Riserva;

Precisato che la situazione creatasi presenta sia il requisito della contingibilità, intesa come impossibilità di fronteggiare l'emergenza con i rimedi ordinari predisposti dall'ordinamento, in ragione dell'accidentalità, imprescindibilità ed eccezionalità della situazione verificatasi, sia quello dell'urgenza come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile;

Atteso dunque che sussistono i presupposti per adottare un'ordinanza contingibile ed urgente, al fine di assicurare la tutela dell'incolumità pubblica, garantendo così l'interesse pubblico primario, con la minor compressione possibile di quello privato;

Tenuto conto che:

- l'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), così come sostituito dall'art. 6 della L. n. 125/2008, stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana; i provvedimenti di cui al medesimo comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

- che la Corte Costituzionale, con sentenza del 4-7 aprile 2011, n. 115 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato comma 4 dell'articolo 54, nella parte in cui comprende la locuzione «, anche» prima delle parole «contingibili e urgenti»;

- l'art. 1 del D.M. Interno 5 agosto 2008 stabilisce che ai fini di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione;

Vista l'intensa frequentazione della Riserva Naturale durante il periodo estivo;

Ritenuto, alla luce di tutto ciò, necessario procedere alla chiusura al traffico veicolare e pedonale all'interno della Riserva Naturale;

Considerato che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

ORDINA

per i motivi di cui in premessa e con effetto immediato e sino alla rimozione della situazione di pericolo:

- la chiusura al traffico veicolare e pedonale della Riserva Naturale Stagni di Lungavilla;
- ai proprietari ed ai conduttori dei fondi privati ricadenti all'interno del perimetro della Riserva Naturale di rimuovere tempestivamente le eventuali alberature cadute o pericolose presenti sui rispettivi fondi;

DISPONE

In caso di inottemperanza si procederà d'ufficio a spese di chi si sarà sottratto agli obblighi sopra prescritti, e ferme restando le eventuali conseguenze di tale condotta se rilevante sotto il profilo penale, si procederà all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

La Polizia Locale è incaricata di verificare l'osservanza e l'esecuzione del presente atto.

L'Ufficio tecnico comunale è incaricato del pronto intervento e degli eventuali provvedimenti sostitutivi d'ufficio.

L'Ufficio tecnico comunale è incaricato di provvedere alla chiusura di che trattasi, apponendo idonea segnaletica ed affiggendo copia della presente ordinanza in modo visibile a ridosso degli ingressi;

La presente ordinanza avrà efficacia fino alla rimozione della situazione di pericolo.

L'Ufficio addetto alla pubblicazione è tenuto alla pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio, nelle bacheche comunali e sul sito web istituzionale del Comune.

Copia della presente ordinanza è trasmessa:

- alla Prefettura di Pavia;
- alla Polizia Locale;
- alla Stazione dei Carabinieri di Bressana Bottarone;
- all'Ufficio tecnico comunale.

COMUNICAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

A norma dell'articolo 5, comma 3, della predetta legge, si avverte che l'unità organizzativa competente per il procedimento è l'ufficio Tecnico Comunale ed il responsabile del procedimento è l'Arch. Clara Nobile.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge sopra citata, si precisa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (articolo 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199), entro centoventi giorni, termini tutti decorrenti dalla data di notificazione del presente atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

L'interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo in orario d'ufficio.

IL SINDACO
BECCARIA CARLA

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate.